



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L'anno **2020**, addì **27** del mese di **APRILE** alle ore **16.00** e segg. in video conferenza attraverso collegamento Skype, si sono riuniti i membri del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

Presidente: Avv. Antonello Spada; **Segretario f.f.** Avv. Sergio Locci, **Tesoriere:** Avv. Patrizia Frau; **Consiglieri:** Avv. Gianna Caccavale, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe Pinna. Assente Avv. Manuela Cau.

O M I S S I S

Deliberazione n. 230/2020

Oggetto: Comunicato su caso Omnia Risarcimenti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano ritiene doveroso intervenire, con questo comunicato, a tutela e salvaguardia della reputazione e della immagine della professione forense in generale, ed in particolare di quella Sarda, in ordine alla martellante e ripetitiva pubblicità ingannevole esercitata attraverso testate giornalistiche, televisive e su vari social network da parte di un soggetto, evidentemente propenso all'autoreferenzialità, titolare di una agenzia antinfortunistica denominata "Omnia Risarcimenti di Alberto Palmas".

Si ritiene che costui, vantandosi "di aver creato il miglior gruppo di professionisti specializzato nel risarcimento danni da sinistri stradali" (v. Unione Sarda del 1 marzo scorso), e "autoproclamandosi" il migliore a livello nazionale grazie ai 15.000 casi che ogni anno risolve positivamente, agisca, nei confronti dell'avvocatura, in aperta violazione dei principi della corretta e leale concorrenza.

In data 12 Aprile scorso, questo Pirgopolinice del diritto, acquistando un'intera pagina dell'Unione Sarda, nella sezione "informazione pubblicitaria", ma facendola apparire, anche nei social (v. la sua pagina Facebook), come intervista rilasciata alla testata giornalistica, nel raccontare la storia di una vittima di un incidente stradale, denigrando l'operato di un avvocato che secondo l'assunto aveva proposto alla cliente di chiedere un risarcimento di 100.000 euro, riferiva, grazie al suo intervento, di essere riuscito a far ottenere una somma maggiore del 60%.

Sempre per quanto consta dalla iniziativa pubblicitaria, quando il patrocinatore stragiudiziale Alberto Palmas non riesce a mediare con l'assicurazione e si rende dunque necessario promuovere il giudizio per ottenere il giusto risarcimento dei danni, è solito rivolgersi, per l'assunzione dell'incarico, ad un avvocato della penisola appartenente all'Ordine Forense di Padova il quale, intervistato dallo stesso Palmas nella sua pagina Facebook, dichiara di aver attualmente in corso un centinaio di cause da questi procurategli.

In ordine alla condotta del collega ci si riserva la opportuna segnalazione all'Ordine Forense a cui appartiene per violazione del divieto di accaparramento di clientela, *ex art. 37 del Codice Deontologico Forense*.

Ciò che preme sottolineare è che l'attività posta in essere dal Sig. Palmas, a prescindere dalle roboanti, apologetiche e auto celebrative quanto deprecabili dichiarazioni di successi ottenuti, è esercitata *contra legem*, per cui ci si riserva di proporre un esposto alla Procura della Repubblica competente perché possa valutare se vi siano eventuali profili di rilevanza penale.

Ma, per onore della verità, interessa sottolineare quand'è possibile ritenere che l'esercizio dell'attività stragiudiziale sia o meno riservata e che quindi quella del cosiddetto patrocinatore stragiudiziale, nella specie di infortunistica stradale, possa essere legittimamente esercitata.

Questo Consiglio ritiene, *de iure condito*, che l'attività posta in essere dal Palmas sia da ritenere illecitamente esercitata o, quantomeno, illegittimamente posta in essere in quanto non è rinvenibile nell'ordinamento un principio incondizionato di libertà di assistenza e consulenza legale stragiudiziale, in generale e, in specie, nella cosiddetta materia della infortunistica stradale.

L'esercizio non titolato di una professione protetta come quella dell'avvocatura non lede, infatti, come è noto, solo gli interessi circostanziati e diffusi degli appartenenti alla categoria forense, ma pregiudica soprattutto l'interesse pubblico a che la professione stessa sia esercitata da soggetti abilitati, e, più concretamente, gli interessi di coloro che di volta in volta si trovano nella necessità di ricorrere, per la tutela dei propri diritti ed interessi, all'attività professionale. Di qui la limitazione del suo esercizio, e la sua sottrazione all'iniziativa imprenditoriale, stabilita dal legislatore ordinario per assicurare al cittadino e, conseguentemente, al sistema nel suo complesso, adeguate garanzie di attitudine e qualità, di correttezza, di imparzialità e di responsabilità.

Il vigente principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi può ritenersi operante esclusivamente al di fuori delle professioni intellettuali riservate e per tutte le altre prestazioni di assistenza o di consulenza.

Il compimento di atti stragiudiziali di tutela del diritto e la consulenza giuridica sono consentiti, al di fuori del mandato di assistenza legale, solo qualora si tratti di attività occasionale e non durevole, e, quindi, al di fuori della assistenza professionale legale.

La *quaestio iuris* della "riserva" dell'attività di assistenza stragiudiziale, viene stigmatizzata, in modo cristallino, dalla "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", introdotta con la **Legge 31 dicembre 2012, n. 247**, nella quale viene stabilito, fra l'altro, l'inserimento, tra le **attività riservate in esclusiva agli avvocati**, delle attività di **consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale**.

Recita infatti all'art. 2, comma 5, *“Sono attività' esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”*.

Al comma 6 “Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività' professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività' giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e' di competenza degli avvocati”.

Orbene l'attività svolta dal Palmas non risulta rientrare tra le professioni regolamentate, per le stesse non è richiesto un particolare titolo di studio, non è stato istituito un albo di iscrizione, non è necessaria nemmeno un'autorizzazione prefettizia, ma basta aprire una partita IVA all'Agenzia delle Entrate e l'iscrizione alla Camera di Commercio come Agenzia di Affari.

Si può, pertanto, concludere, in maniera incontrovertibile e definitiva, sulla illiceità dell'attività dei patrocinatori stragiudiziali in generale, ed in particolare del Palmas, dal momento che costui opera, nel porre in essere atti tipici della professione legale, in modo continuativo, sistematico ed organizzato, pubblicizzando delle evidenze non riscontrabili o peggio non veritiere, con ripercussioni negative sulla corretta informazione e comunicazione ai cittadini, denigratoria del prestigio e della dignità della professione forense.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

DELIBERA

di trasmettere il presente comunicato all'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna affinché assuma i provvedimenti di propria competenza per la tutela e la dignità della professione forense.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Sardegna, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova e agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Oristano.

Manda alla segreteria per la trasmissione e per la pubblicazione nel sito.

Alle ore 18.00 abbandona la videoconferenza l'Avv. Giuseppe Pinna.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Avv. Sergio Locci

E' copia conforme all'originale.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Antonello Spada

IL PRESIDENTE

Avv. Antonello Spada



A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS", written over a horizontal line.